



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 02/03/2020
PG 65091/2020 – 02.01 fasc.7

**OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA
OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO**

IL SINDACO

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 che detta disposizioni per la lotta obbligatoria contro la "Processionaria del Pino" *Traumatocampa pityocampa* (*Thaumetopoea pityocampa*);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto la lotta contro la "Processionaria del Pino" (*Traumatocampa pityocampa*) è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Considerato che questo lepidottero oltre a costituire una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree, può rappresentare un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Dato atto che in ambito urbano ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale sopracitato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità sanitaria competente;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica prot. n. PG/2018/496974 del 16/07/2018;

Considerato che nel recente periodo è stata rilevata la presenza nel territorio comunale della Processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa*;

Considerato che queste infestazioni, se non trattate in modo opportuno, rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di questi insetti infestanti possono derivare inconvenienti sanitari sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale fenomeno, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazione e/o ingestioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie di varia entità, anche particolarmente consistenti;



Valutata la reale possibilità che la presenza del lepidottero vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali;

Dato atto altresì che al fine dell'efficacia dei trattamenti e per garantire una adeguata lotta sul territorio comunale, è necessario attuare anche sulle aree private verifiche ed ispezioni, nonché gli opportuni interventi qualora siano riscontrate infestazioni;

Ritenuto pertanto indispensabile ottenere la piena collaborazione e coinvolgimento dei cittadini per garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto necessario emettere in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

1. di effettuare entro il 30 Marzo di ogni anno tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza dei nidi di **Processionaria del Pino** (*Traumatocampa pityocampa*). Dette verifiche devono essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita:

- Pino nero (*Pinus nigra*)
- Pino silvestre (*Pinus silvestris*)
- Pino domestico (*Pinus pinea*)
- Pino marittimo (*Pinus pinaster*)
- Varie specie di cedro (*Cedrus spp*)

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

2. di procedere, qualora si rilevi la presenza di nidi di Processionaria, alla rimozione e distruzione degli stessi, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate. Si precisa che questi nidi che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e gli animali domestici e pertanto causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie. La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. Le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno. Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre adottare tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi si raccomanda di mettere in atto adeguate tecniche di profilassi individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, quali trattamenti microbiologici o mezzi complementari di lotta quale la cattura massale condotta con trappole a ferormoni.



3. di ripetere annualmente le verifiche ed ispezioni suddette durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque dal mese di gennaio al mese di marzo, procedendo alla rimozione di eventuali nidi presenti secondo le modalità indicate al punto n. 2;

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- Che nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità, indicativamente entro il mese di maggio, **E' NECESSARIO NON AVVICINARSI ALLE STESSE** che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;
- Che è fatto assoluto **DIVIETO** di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso il Centro di Raccolta comunale, nei contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti in dotazione alle utenze, nonché nei cestini porta rifiuti del territorio comunale o in qualsiasi altro luogo pubblico;
- Che per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Fitosanitario Regionale;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di verificare l'ottemperanza alla presente ordinanza e di procedere, in caso di inadempienza, nei termini di legge.

Ai tecnici dell'ufficio Manutenzione Urbana del Comune di Modena le verifiche ed ispezioni delle aree pubbliche.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso ordinario al TAR competente entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Che qualora i soggetti a cui è rivolta la presente ordinanza non ottemperino agli ordini impartiti, sarà dato incarico diretto al Settore Lavori Pubblici di intervenire d'ufficio con il ripristino immediato della situazione, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso ai sensi dell'articolo 650 del C.p.p..



Il presente provvedimento viene notificato per i rispettivi aspetti di competenza al Settore Lavori pubblici del Comune di Modena, al Comando della polizia municipale, al

Comando dei Carabinieri Forestali di Modena, all'AUSL di Modena, Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Modena

Gian Carlo Muzzarelli